

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'attività del Consiglio Comunale è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e dalle norme del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto, nonché per le modifiche ed integrazioni che si rendessero opportune, si provveda ai sensi del presente regolamento, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento nella materia.

Art.2 NORME GENERALI

I Consiglieri Comunali acquistano il diritto ad esercitare la loro funzione dopo la proclamazione a norma di legge e la loro convalida.

La convalida degli eletti e l'elezione del Sindaco e della Giunta vengono effettuate con le modalità prescritte dalle vigenti norme.

Capo I CONVOCAZIONE ORDINE DEL GIORNO

Art.3 ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale si riunisce nei modi, tempi e termini previsti dalla legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art.4 ORDINE DEL GIORNO

All'Ordine del giorno dei lavori sono iscritti i verbali delle sedute precedenti che vengono in approvazione, le comunicazioni, le interrogazioni, interpellanze e mozioni; le deliberazioni in ratifica e gli argomenti proposti dalla Giunta e per iniziativa dei Gruppi consiliari.

Gli oggetti di cui all'ordine del giorno sono in ogni caso riportati secondo l'ordine di presentazione.

Art. 5

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del consigliere.

I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, con lettera indirizzata al Sindaco il nominativo e l'indirizzo di una persona residente nel Comune alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il soggetto di cui sopra non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione alla residenza del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio.

Art.6

PUBBLICITA' SEDUTE CONSILIARI

Della convocazione e dell'ordine del giorno è data pubblicità a cura del Sindaco.

Art. 7

DEPOSITO DEGLI ATTI

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale 24 ore prima dell'adunanza e nell'orario d'ufficio ogni Consigliere può chiederne la consultazione. Nel caso in cui intercorrano festività nei giorni immediatamente precedenti alla data del C.C., gli atti devono essere depositati entro le ore 10 del giorno feriale precedente la seduta stessa.

I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai Capigruppo consiliari almeno 5 giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame.

Capo II DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art.8 POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, nel rispetto della disciplina del presente regolamento, formula l'ordine del giorno, convoca e presiede i lavori del Consiglio Comunale.

Spetta al Presidente mantenere l'ordine e assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità e la legalità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

Il Presidente dirige e regola la discussione applicando le norme del presente regolamento, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce ai sensi dell'art.43 l'ordine delle discussioni e delle votazioni e ne annuncia il risultato.

A tal fine egli ha la facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire, in qualsiasi momento, nella discussione; ha pure facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta, facendone redigere processo verbale.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art.9 SEDUTE PUBBLICHE

Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuato i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art.10 ADUNANZE APERTE

Quando vi siano rilevanti motivi di interesse della comunità che lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi diversi.

Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e

illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali interessate.

Durante le adunanze “aperte” del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art.11

SETTORE RISERVATO AL CONSIGLIO

Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute, alla parte dell’aula riservata al Consiglio stesso. Oltre al Segretario ed agli addetti ai servizi, potrà, a seconda delle esigenze comunicate dal Presidente del Consiglio, essere ammessa la presenza di funzionari comunali.

Una parte dell’aula è riservata ai rappresentanti della stampa.

Art.12

DISCIPLINA DEL PUBBLICO - ORDINE DELLE SEDUTE

Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alle sedute del Consiglio che non siano segrete, debbono mantenere un contegno corretto, rimanere in silenzio, astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

Il Presidente per mantenere l’ordine delle sedute esercita i poteri che gli sono conferiti dalla Legge.

Art. 13

AMMISSIONE DI SOGGETTI ESTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente può invitare i Dirigenti e i Funzionari comunali a relazionare o fornire precisazioni su argomenti in discussione.

Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell’Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti e chiunque altro venga ritenuto utile in relazione all’esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni.

Capo III
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI

Art.14
NUMERO LEGALE - APERTURA SEDUTA - SCRUTATORI

Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale che viene accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario.

Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non risulti il numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale nel quale debbono essere elencati gli intervenuti.

Il Presidente designa, tra i presenti, tre consiglieri alle funzioni di scrutatore, per l'assistenza nelle votazioni tanto pubbliche che segrete. La minoranza ha diritto di essere rappresentata.

Art.15
PROCESSI VERBALI

I verbali delle precedenti sedute, depositati presso la segreteria del Consiglio nello stesso giorno in cui vengono spediti gli avvisi di convocazione della seduta nella quale verranno presentati per l'approvazione, si intendono approvati se non vi sono osservazioni o proposte di rettifiche prima dello svolgimento dell'ordine del giorno.

Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

Sul processo verbale la parola è concessa solo a chi intenda proporvi una rettifica, chiarire o correggere il proprio pensiero, o per fatto personale.

Ogni eventuale rettifica è sottoposta a votazione ed inserita a verbale nella seduta in corso, ed a cura del Segretario sarà fatta apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

Il resoconto integrale delle sedute viene registrato su apposito supporto magnetico e conservato in archivio a cura della Segreteria del Comune.

Art.16
DICHIARAZIONE IN APERTURA DI SEDUTA

In apertura di seduta è facoltà del Presidente di prendere la parola per fare dichiarazioni su fatti di particolare importanza e rilievo, non concernenti oggetti e materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni né modifiche di norme o provvedimenti già assunti dal Comune, né impegni di alcun genere.

Il Presidente concede altresì la parola sulle proprie dichiarazioni ai Consiglieri che ne fanno richiesta. I Consiglieri possono inoltre chiedere la parola all'inizio della seduta per fare dichiarazioni su fatti di particolare importanza e rilievo.

Nell'ipotesi in cui sorgano dubbi sull'ammissibilità delle richieste dichiarazioni, il Presidente si rimette alla decisione del Consiglio Comunale.

Art.17
TRATTAZIONE AFFARI

La prima parte di ogni seduta è dedicata allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze secondo l'ordine di presentazione e non può, di norma, superare il tempo di 30 minuti.

Il Presidente propone in aula l'ordine di trattazione degli oggetti secondo quanto previsto dall'Art.43.

Le proposte del Presidente si intendono accolte se non vi sono obiezioni.

Se un Consigliere si oppone o propone un diverso ordine di trattazione, si procede ad una votazione per alzata di mano.

Prima della votazione il Presidente può dare la parola per non più di 5 minuti, soltanto ad un Consigliere che sia contrario all'opposizione o proposta di cui al comma precedente.

Le richieste di rinvio di un oggetto possono essere accolte dal Presidente ovvero votate con le modalità di cui al comma precedente anche in mancanza del parere della Conferenza dei Capigruppo.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata nella Segreteria del Comune 24 ore prima con tutti i documenti occorrenti per poter essere esaminata.

Art.18
ESAME PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

Gli oggetti delle proposte di deliberazioni iscritte all'Ordine del Giorno, vengono letti in aula e qualora non vi siano richieste di intervento, si passa senz'altro alla votazione.

Art.19
ORDINE DELLA DISCUSSIONE

I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'Ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine della domanda.

I Consiglieri parlano, in piedi, dal proprio banco dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio.

Art.20
DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, esclusa la replica sulle mozioni o interpellanze, la dichiarazione di voto ed i richiami al regolamento o all'Ordine del Giorno.

Gli interventi dei Consiglieri, dei membri della Giunta e del Sindaco, sia scritti che orali, non possono superare i 15 minuti salve le altre limitazioni temporali previste dal presente regolamento.

Per la discussione sul bilancio o altro argomento di particolare importanza, la conferenza dei Capigruppo può stabilire limiti di tempo superiori.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in disamina.

A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento.

Art.21 MOZIONE D'ORDINE

E' mozione d'ordine, proponibile in qualsiasi momento della seduta, il richiamo alla Legge ed al regolamento ovvero il rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione o si intende procedere alla votazione.

Art.22 FATTO PERSONALE

Costituisce fatto personale l'essere intaccato o censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.

Chi chiede la parola a questo titolo deve indicare con esattezza in che cosa consista il fatto personale ed in merito decide il Presidente.

Se il Consigliere insiste nella richiesta anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione per alzata di mano.

Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che risultino responsabili dell'incidente.

Gli interventi di questi ultimi non possono durare più di 5 minuti mentre il Consigliere che ha chiesto ed ottenuto la parola per fatto personale può usufruire del limite massimo di 10 minuti.

Nel caso in cui un Consigliere sia accusato, nel corso di una seduta, di fatti che ledano la sua onorabilità, questi può chiedere al Presidente che il Consiglio nomini una commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa.

Il Consiglio decide con votazione a scrutinio segreto.

Art.23 PROPOSTE PREGIUDIZIALI

Sono eccezioni pregiudiziali le proposte tendenti ad escludere o rinviare la discussione di un determinato argomento. Tali eccezioni possono essere proposte in qualsiasi momento della discussione, in presenza di elementi nuovi insorti durante la discussione stessa.

Dette eccezioni sono sottoposte alle decisioni del Consiglio ed in merito potrà interloquire, per non più di 5 minuti, un Consigliere contrario.

Art.24 ORDINI DEL GIORNO

Ciascun Consigliere ha facoltà di presentare Ordini del Giorno sugli argomenti trattati prima che se ne chiuda la discussione. Tali Ordini del Giorno possono essere illustrati dal proponente per non più di 10 minuti e vengono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione stessa secondo l'ordine della loro presentazione.

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, Ordini del Giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta dal Consiglio medesimo.

Gli Ordini del Giorno, gli emendamenti e sottoemendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e deposti sul tavolo del Presidente.

Art.25

CHIUSURA DI DISCUSSIONE

Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.

A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Sindaco, all'Assessore competente, agli eventuali relatori delle commissioni e, nel caso di proposte e di mozioni, al Consigliere proponente.

Capo IV DICHIARAZIONI DI VOTO E VOTAZIONI

Art.26 DICHIARAZIONI DI VOTO E ORDINE DI VOTAZIONI

Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.

Il tempo concesso per queste dichiarazioni, anche per i membri della Giunta, non può superare i 5 minuti.

La votazione si fa sul complesso della proposta. Ciascun Consigliere può però chiedere la votazione per singoli articoli o capitoli o voci o parti. Esaurite le votazioni separate, si procede alla votazione sul complesso della proposta, eccettuate le parti non approvate.

Quando siano stati proposti emendamenti, precede la votazione sugli emendamenti stessi a cominciare da quelli soppressivi, seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi.

Gli emendamenti ad un emendamento, o sottoemendamento sono votati prima dello stesso; gli emendamenti proposti dai Consiglieri, prima di quelli proposti dalle commissioni.

Sulle votazioni di articoli, capitoli, voci, parti, emendamenti e sottoemendamenti può essere concessa la parola solo per dichiarazione di voto e per non più di 5 minuti.

Art.27 CORREZIONI DI FORMA E RETTIFICHE

Prima della votazione di una proposta, un Assessore o un Consigliere può rappresentare l'opportunità di apportarvi correzioni di forma, nonché richiamare l'attenzione sopra quegli emendamenti, già approvati, che appaiano in tutto o in parte inconciliabili con disposizioni del provvedimento e proporre le necessarie modificazioni. Il Consiglio, sentito il proponente e l'autore dell'emendamento, delibera.

Tutti gli interventi previsti in questo articolo non debbono eccedere i 5 minuti.

Art.28 FORMA DELLE VOTAZIONI

L'espressione del voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano, soggetta a controprova. Quando il risultato sia dubbio, il Presidente ordina la votazione per settore.

Alla votazione per appello nominale si procede solo nel caso che venga esplicitamente richiesta da almeno 5 Consiglieri con domanda anche verbale da presentarsi al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.

Il Presidente con l'assistenza degli scrutatori accerta il risultato della votazione e lo proclama; il Segretario ne prende nota.

Art.29

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica il significato del SI e del NO ed estrae a sorte il nome di un Consigliere.

L'appello nominale comincia da questo nome e continua sino alla fine dell'ordine alfabetico per riprendere con il primo nome sino al nominativo estratto.

Art.30

VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede.

Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; indi ordina l'appello e ciascun Consigliere si reca al banco per depositare nell'urna la scheda.

Terminata la votazione gli scrutatori ed il Segretario procedono allo spoglio delle schede comunicando poi al Presidente il risultato.

Le indicazioni che fossero state eventualmente inserite oltre il numero consentito, si hanno come non scritte a partire, nell'ordine, dalla prima esuberante.

Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Art.31

DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LA VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO

Iniziata la votazione non è concessa la parola ad alcuno sino alla proclamazione del voto, salvo per un richiamo alle disposizioni del regolamento in materia di espressione di voto.

Terminata la votazione il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.

Art.32

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

Salvo nei casi, espressamente previsti dalla legge o dal regolamento, nei quali si richiedono speciali maggioranze ovvero particolari forme e modalità di votazione, ogni proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata alla seduta successiva.

Il ballottaggio è consentito soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Capo V
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 33
DIRITTO D'INIZIATIVA

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante presentazione di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio .

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione .

Qualora gli emendamenti vengano ad incidere in modo sostanziale sulla proposta di deliberazione e comunque comportino una modifica di carattere finanziario e contabile è necessario che vengano acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/90.

Per le proposte di emendamento presentate prima o durante l'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze, anche al fine di valutare se occorre acquisire i pareri tecnico e contabile.

Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione il Consiglio decide in merito all'eventuale rinvio all'adunanza successiva.

Art.34
FACOLTA' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZE E MOZIONI

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernano l'attività del Comune, o che interessino, comunque, la vita culturale, politica, economica, sociale e civile della Città. Di norma i Consiglieri non possono presentare più di due interrogazioni, interpellanze o mozioni nella stessa seduta.

Art.35
CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta ed intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intenda dare al Consiglio notizia su determinati documenti e informazioni sull'attività dell'Amministrazione ovvero sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su determinati oggetti.

Art.36
FORMA E RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

L'interrogazione è presentata per iscritto e la risposta viene data verbalmente entro 20 giorni dalla data di presentazione; la risposta viene data entro 10 giorni qualora l'interrogante richieda, motivandola, l'urgenza.

Nel caso che l'interrogante richieda la risposta scritta, la risposta viene data per iscritto nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione, ovvero di 10 giorni qualora l'interrogante richieda, motivandola, l'urgenza.

In caso di mancata risposta nei termini, l'interrogazione è iscritta all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale e la risposta viene data in aula nella prima seduta di Consiglio dopo che siano trascorsi i termini compatibilmente ad altre interrogazioni e interpellanze che abbiano la precedenza per ordine cronologico su quella in questione.

Le dichiarazioni del Sindaco e della Giunta possono dar luogo a replica dell'interrogante se si ritiene soddisfatto o meno. Il tempo destinato a tali dichiarazioni non potrà eccedere i 5 minuti.

Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente. Restano fermi i limiti di tempo di cui al comma precedente per ciascuno degli interventi.

Art.37
CONTENUTO E SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione su un determinato argomento ed è presentata per iscritto e la risposta viene data nei termini di cui all'articolo precedente.

La risposta all'interpellanza è data secondo la disciplina prevista per le interrogazioni ai commi 1°, 2° e 3° dell'art.36.

L'interpellante ha facoltà di svolgere il contenuto della interpellanza per non più di 10 minuti e la risposta della Giunta deve essere contenuta nello stesso termine, dopo di che l'interpellante potrà replicare entro il limite di 5 minuti.

In presenza di interpellanze svolte contemporaneamente in applicazione di quanto previsto al 5° comma dell'art.36, il diritto di illustrare le interpellanze spetta ad uno dei proponenti per ciascuna interpellanza nell'ordine della loro presentazione e il diritto di concludere la discussione spetta ad essi nell'ordine inverso, fermi i limiti temporali di cui al comma precedente per ciascun intervento.

La Giunta può controreplicare entro il limite di 5 minuti.

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto, può presentare una mozione al fine di promuovere una votazione sull'oggetto della propria interpellanza nella stessa seduta.

Art.38
CONTENUTO E FORMA DELLE MOZIONI

La mozione è intesa a promuovere su un certo argomento, da parte del Consiglio Comunale, una pronuncia o una decisione, ovvero un voto diretto a sollecitare od impegnare l'attività dell'Amministrazione secondo un determinato orientamento e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri.

Altre mozioni sullo stesso oggetto all'Ordine del Giorno possono essere presentate anche nel corso della seduta e discusse e votate congiuntamente a quelle già iscritte all'Ordine del Giorno.

Art.39

TRATTAZIONE CONGIUNTA DI MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, relative a fatti od argomenti analoghi o tra loro connessi possono formare oggetto di trattazione congiunta, previo assenso dei relativi firmatari.

Art.40

DISCUSSIONE DELLE MOZIONI

La discussione della mozione, dopo che il Presidente ne avrà dato lettura, si apre con la sua illustrazione da parte di uno dei proponenti e si svolge secondo la disciplina di cui all'art.19.

All'illustrazione della mozione seguiranno eventualmente i proponenti delle mozioni, interpellanze o interrogazioni collegate; uno per mozione, interpellanza o interrogazione.

Art.41

DOCUMENTAZIONE ED ACCESSO AGLI UFFICI

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere, gratuitamente, copia dei provvedimenti della Giunta, del Sindaco e del Consiglio Comunale, dei relativi Presidenti e degli Enti derivati. I Consiglieri, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, hanno accesso agli Uffici del Comune e degli Enti derivati e possono prendere conoscenza di tutti gli atti d'ufficio con esclusione di quelli per i quali la segretezza sia imposta specificatamente dalla legge ovvero sia stabilita dagli organi politici dai quali dipendono gli uffici con specifici provvedimenti motivati in relazione alle esigenze di tutela di diritti personali dei cittadini o di mantenimento della riservatezza necessaria per il buon risultato della pratica cui gli atti si riferiscono.

Gli atti d'ufficio sono conservati con modalità tali da rendere agevole la consultazione da parte degli aventi diritto senza intralci per la normale attività degli uffici.

I dipendenti comunali prestano la più ampia collaborazione nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.

Gli organi del Comune si adoperano per facilitare l'acquisizione, da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti, di notizie relative agli affari rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni pubbliche agenti nel territorio con particolare riguardo alla Provincia, ai Comuni della Comunità Montana, alla Comunità Montana medesima ed ai Consorzi al quale il Comune partecipa.

CAPO VI GRUPPI CONSILIARI

Art.42

COMPOSIZIONE GRUPPI CONSILIARI

- 1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare.*
- 2. I Consiglieri Comunali comunicano per iscritto al Segretario Comunale e al Presidente del Consiglio il Gruppo Consiliare cui intendono appartenere nonché il rispettivo Capogruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario e al Presidente le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano.*
- 3. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Segretario Comunale e al presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.*
- 4. I Consiglieri che si sono distaccati da altri Gruppi Consiliari devono costituire un unico gruppo misto, se non confluenti in un Gruppo già esistente. Di tale costituzione e della designazione del Capogruppo viene data comunicazione al Segretario Comunale e al presidente del Consiglio con le modalità di cui sopra.*
- 5. Ciascun Gruppo può essere costituito anche da un solo Consigliere se appartenente ad una lista con un solo candidato eletto.*
- 6. I Gruppi Consiliari hanno sede nel Palazzo Comunale e dispongono di locali, attrezzature e servizi dell'Ente in relazione alle ragionevoli esigenze di ogni gruppo. Le occorrenze indicate sono assicurate dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.*
- 7. Ad ogni Capogruppo o suo delegato vengono effettuate le comunicazioni di cui all'art.125 del T.U.E.L.(art. sostituito C.C. n. 27 del 25/06/2008)*

Art.43

CONFERENZA CAPIGRUPPO

La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai capi dei singoli Gruppi sotto la presidenza del Sindaco o dell'Assessore delegato o dell'Assessore anziano che la convocano.

La Conferenza dei Capigruppo ha funzione consultiva e propositiva in ordine alla programmazione delle sedute del Consiglio Comunale e degli ordini del giorno. Inoltre si pronuncia su:

- a - le questioni procedurali e di interpretazione delle norme del regolamento;
- b - le comunicazioni da rivolgere al Consiglio Comunale e le istanze che i Capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi Gruppi;
- c - quant'altro è attribuito alla competenza di essa dal presente regolamento.

Possono partecipare alla Conferenza dei Capigruppo su designazione e in sostituzione dei rispettivi Capigruppo, altri Consiglieri e su invito del Sindaco con diritto di parola i componenti la Giunta, i Presidenti delle Commissioni Consiliari e il Segretario generale o un suo delegato.

Capo VII
COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI

Art.44
NOMINA E COMPETENZE COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI

1. Il consiglio comunale, entro 30 giorni dalla propria elezione, costituisce le commissioni consiliari permanenti:
 - bilancio e finanze;
 - assetto e programmazione del territorio
 - altre eventuali che il consiglio ritenga necessarie.
2. Nella deliberazione di costituzione delle commissioni è determinato:
 - a) il numero delle commissioni permanenti;
 - b) il numero dei consiglieri che compongono ciascuna commissione;
 - c) il numero dei componenti da attribuire a ciascun gruppo consiliare, fatto salvo il diritto di ogni gruppo di essere rappresentato da almeno un membro.
3. L'elezione dei componenti di ciascuna commissione avviene su designazione dei gruppi consiliari.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti, consultive, propositive e di studio ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del consiglio sia per l'attività di indirizzo e controllo che per quella decisionale di esso.
5. Alle riunioni possono partecipare, su invito del presidente, il sindaco e gli assessori senza diritto di voto ma con diritto di intervento. Le sedute non sono pubbliche; i consiglieri comunali che non siano membri della commissione possono tuttavia assistere.
6. Ogni commissione elegge un presidente e un vice presidente che lo sostituisca in caso di assenza.
7. La verbalizzazione dei lavori delle commissioni è effettuata in via ordinaria da un membro incaricato dal presidente. In via straordinaria l'incarico può essere attribuito per singole sedute a personale del comune individuata di volta in volta dal segretario generale su richiesta del presidente. In quest'ultimo caso i lavori non potranno protrarsi oltre le ore 18.
8. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, che potrà avvenire almeno dopo un'ora, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
9. Il presidente può rivolgersi alla giunta, ai funzionari comunali nonché agli enti partecipati dal comune per acquisire dati e informazioni.
10. La convocazione è effettuata dal presidente, di propria iniziativa, dietro richiesta motivata di almeno due membri ovvero su richiesta del sindaco.
11. L'ordine del giorno della commissione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere comunicato ai membri almeno tre giorni liberi prima della riunione e, in caso d'urgenza, non meno di ventiquattrore prima.

12. I pareri espressi dalle commissioni con esplicita indicazione delle posizioni assunte dai membri vengono verbalizzati in forma sommaria e trasmessi al sindaco.
13. Il consiglio ha sempre facoltà di rinviare all'esame delle competenti commissioni qualsiasi argomento inserito nell'ordine del giorno.
14. Le commissioni possono chiedere al sindaco che faccia intervenire alle proprie sedute personale dell'amministrazione competente ad illustrare argomenti tecnici in trattazione.
15. La mancata riunione della commissione regolarmente convocata non impedisce al sindaco di porre all'ordine del giorno del consiglio gli argomenti che la commissione era stata chiamata ad esaminare.

Art.45

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

Oltre alle Commissioni di cui all'articolo precedente, il Consiglio Comunale, con apposita delibera che ne stabilisce la regolamentazione e la durata, può costituire Commissioni Consiliari speciali per l'esame di particolari questioni e problemi.

La delibera di cui al precedente comma può prevedere che le Commissioni speciali si avvalgano di contributi di esperti, di nomina consiliare, che non siano Consiglieri Comunali.

In tali Commissioni dovrà essere assicurata la rappresentanza di tutte le minoranze, nonché, per quanto possibile, la proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun Gruppo Consiliare.

Resta ferma la costituzione di Commissioni previste ex lege.

Art.46

DECADENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Le Commissioni Consiliari permanenti e speciali decadono con il decadere del Consiglio Comunale.